

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti .....	101
ALLEGATO 1 (Testo unificato adottato come testo base) .....	111

##### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	102
Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	102

##### SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	102
Delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo C. 4662 Valducci ed abb. (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	103
Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano ed abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	105
Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato. Nuovo testo C. 4149 Comaroli e C. 4843 Moffa (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	107

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII-bis, n. 2.	
Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. COM(2011)777 def. (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	109
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) .....	118
AVVERTENZA .....	110

##### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 17 luglio 2012.*

**Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.  
C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.05.

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, per il gruppo Misto-Api (Alleanza per l'Italia), è entrato a far parte della Commissione il deputato Giuseppe VATINNO.

**Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.**

**C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 gennaio 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, in esito ai lavori del Comitato ristretto nominato per lo svolgimento dell'attività istruttoria sul provvedimento in esame, è stato elaborato un testo unificato delle proposte di legge n. 55 e n. 3271.

Roberto TORTOLI (Pdl), *relatore*, illustra sinteticamente il contenuto del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato 1*), proponendo che la Commissione lo adotti come testo base.

Alessandro BRATTI (PD), nel ringraziare il relatore per l'ottimo lavoro svolto, esprime un giudizio convintamente positivo sul testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, frutto di approfondito lavoro svolto in seno al Comitato e di un'ampia consultazione con le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e con l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale. Sottolinea, quindi, i punti qualificanti del testo unificato, soffermandosi in particolare sulle norme che danno vita, finalmente, ad un vero e proprio sistema nazionale delle agenzie di protezione ambientale, su quelle che introducono i livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (lepta), nonché su quelle che fanno chiarezza sul finanzia-

mento pubblico del nuovo sistema agenziale e sui giusti limiti ai contributi provenienti dai soggetti privati.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di adottare – secondo quanto prospettato dal relatore – il testo unificato delle proposte di legge in titolo, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di legge n. 55 e n. 3271, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente .

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, di fissare per martedì 24 luglio, alle ore 14, il termine per la presentazione di emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo unificato adottato come testo base

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI, indi del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Decreto-legge 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.**

**C. 5312 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 luglio 2012.

Tino IANNUZZI (PD) evidenzia le criticità delle disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto-legge in esame, che innalzano al 50 per cento, fino al 30 giugno 2013, la soglia delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia (ex 36 per cento) e abbassano allo stesso livello, prorogandone l'efficacia solo fino al 30 giugno 2013, le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ex 55 per cento).

Al riguardo, infatti, esprime apprezzamento per il citato innalzamento al 50 per cento delle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, con contestuale aumento del tetto massimo di spesa, dal momento che si tratta di uno strumento anticiclico molto efficace, che va incontro alle esigenze ed alle richieste di tutti gli operatori del settore. Ritiene però insufficiente che il Governo non abbia stabilizzato a livello del 55 per cento la misura delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e che non abbia previsto un'ulteriore, autonoma e incisiva misura agevolativa a favore degli interventi per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio rispetto al rischio sismico.

Giuseppe VATINNO (Misto-ApI) segnala all'attenzione di tutti i colleghi della Commissione che i deputati di Alleanza per l'Italia hanno presentato specifici emendamenti presso le Commissioni di merito proprio allo scopo di differenziare il livello delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie da quello delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici che andrebbe invece stabilizzato trattandosi di una misura importante anche sotto il profilo dello sviluppo delle politiche ambientali.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**Nuovo testo C. 4662 Valducci ed abb.**

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 4662 Valducci e abbinata, come risultante dall'approvazione degli emendamenti in IX Commissione durante l'esame in sede referente.

Il testo reca la delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, in particolare prevedendo che tale delega debba essere attuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi ai principi generali del riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali e della revisione della disciplina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e l'effettività degli istituti sanzionatori. Inoltre i decreti legislativi sono adottati nell'osservanza di diversi principi e criteri direttivi indicati dalla legge medesima, tra i quali figurano: la riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché il coordinamento e l'armonizzazione delle stesse con le altre disposizioni nazionali e europee, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade; la delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica; la revisione dell'appa-

rato sanzionatorio secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione; la revisione e la semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, nonché l'individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida previste dal codice della strada, adeguandolo alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell'Unione europea e alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione; la revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada, anche adeguandolo all'impiego dei nuovi strumenti di controllo a distanza; la revisione, il coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali; la definizione delle norme di circolazione per veicoli atipici; la disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di invalidi; l'introduzione di disposizioni atte a favorire, anche in relazione all'evoluzione del progresso tecnologico, la diffusione e l'installazione di sistemi telematici ed elettronici applicati ai trasporti ai fini della sicurezza della circolazione; la previsione di apposite disposizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete autostradale nel periodo invernale, in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare intensità; il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale.

Il provvedimento in esame prevede poi l'emanazione di regolamenti di delegificazione — nel rispetto dei criteri generali della materia individuati negli stessi principi e criteri direttivi sopra richiamati — per disciplinare i procedimenti amministrativi relativi a specifiche materie tecniche previste dal codice della strada nonché dalle altre norme vigenti in materia.

Ciò premesso, non rilevando profili problematici in relazione alle competenze della Commissione, preannuncia la pre-

sentazione di una proposta di parere favorevole, ferma restando la disponibilità a prendere nella dovuta considerazione i rilievi critici che dovessero emergere dal dibattito.

Carmen MOTTA (PD) segnala al relatore l'opportunità di fare riferimento nel parere della Commissione ad alcuni temi, tradizionalmente affrontati dalla VIII Commissione, quali quello del sostegno della mobilità sostenibile, della sicurezza dei cosiddetti utenti deboli (pedoni e ciclisti), di una piena attuazione in ambito nazionale del IV Programma di azione europeo per la sicurezza stradale e, ultimo ma non per importanza, della copertura assicurativa degli infortuni *in itinere* dei lavoratori che usano la bicicletta come mezzo di trasporto per recarsi al lavoro.

Ermete REALACCI (PD) sottolinea la particolare importanza dell'ultimo punto segnalato dalla collega Motta, vale a dire quello della necessità del riconoscimento della copertura assicurativa degli infortuni *in itinere* dei lavoratori che utilizzano la bicicletta, che, a suo avviso, rappresenta una misura di giustizia rispetto all'uso di altri mezzi di trasporto e, al tempo stesso, una misura che contribuisce concretamente, soprattutto nelle grandi aree urbane, al perseguimento dell'obiettivo della lotta all'inquinamento atmosferico, attraverso la riduzione del parco dei veicoli a motore in circolazione e, quindi, delle emissioni inquinanti.

Alessandro BRATTI (PD) esprime piena condivisione per quanto detto dai colleghi Motta e Realacci sull'importanza di una completa equiparazione, sotto il profilo assicurativo, dei lavoratori che usano la bicicletta per recarsi al lavoro rispetto a quelli che usano altri mezzi di trasporto.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), pur comprendendo le ragioni che sono alla base delle considerazioni svolte dai colleghi fin qui intervenuti, segnala l'esigenza di approfondire la valutazione sulla proposta di una copertura assicurativa degli

infortuni *in itinere* dei lavoratori che usano la bicicletta come mezzo di trasporto, tenendo anche conto degli effetti finanziari che, in un momento particolarmente difficile, tale proposta avrebbe, inevitabilmente, sui bilanci delle aziende o sulla fiscalità generale.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore*, ritiene che le osservazioni svolte dai colleghi intervenuti siano senz'altro meritevoli di essere attentamente valutate ed approfondite anche ai fini della predisposizione della proposta di parere sul provvedimento in esame, ferma restando, a suo avviso, l'opportunità che la Commissione concentri il parere sui profili di propria competenza, evitando di invadere il campo di attività delle Commissioni di merito.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.**

**Nuovo testo unificato C. 2715 Damiano ed abb.**

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carmen MOTTA (PD), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio, adottato dalla XI Commissione in sede referente.

Preliminarmente, osserva che si tratta di un provvedimento diretto ad assicurare il rafforzamento degli enti previdenziali dei professionisti, dei margini di efficienza e di trasparenza delle loro gestioni, nell'interesse del miglioramento e dell'estensione delle prestazioni per gli associati.

Osserva, inoltre, che la materia generale sulla quale interviene il provvedimento in esame, vale a dire quella previdenziale, è di esclusivo interesse della XI Commissione. Ciò nondimeno, sul provve-

dimento è chiamata ad esprimersi in sede consultiva anche la VIII Commissione, dal momento che esso si riferisce, fra gli altri, ad ordini e colleghi professionali, quali quelli degli ingegneri, degli architetti e dei geometri, che rientrano nella competenza della VIII Commissione in ragione della specifica disciplina dell'attività professionale considerata.

Ancora sul piano generale, fa presente che le casse previdenziali dei citati ordini e colleghi professionali non presentano ad oggi, diversamente da altri casi, problemi immediati di sostenibilità dei sistemi previdenziali, ma anch'essi devono affrontare i temi dell'equilibrio fra contributi e prestazioni e, dunque, del rapporto fra professionisti in attività e professionisti in pensione; del contenimento dei costi degli organismi di gestione; di una urgente diversificazione del rischio per quanto riguarda gli investimenti e dell'adeguamento delle prestazioni legate al tasso di sostituzione e dunque al rapporto fra reddito e pensione. Si tratta di problemi complessi, comuni a tutte le cosiddette « casse previdenziali privatizzate », ma urgenti da affrontare con equilibrio e con scelte che garantiscano equità e sostenibilità dei sistemi previdenziali di tali organismi.

Quanto allo specifico contenuto del testo all'esame della Commissione, fa presente che l'articolo 1 definisce il regime giuridico degli enti previdenziali in questione. In particolare, nel confermare sostanzialmente la vigente disciplina contenuta negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994, il provvedimento precisa che a tali enti previdenziali non sono immediatamente indirizzate le disposizioni in materia di finanza pubblica.

L'articolo 2 prevede l'obbligo per gli enti di adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, appositi regolamenti riguardanti le modalità di attuazione dello statuto; la disciplina dei contributi e delle prestazioni; le regole di contabilità e di redazione dei bilanci di esercizio e preventivi; il limite massimo del numero dei componenti dei

rispettivi organi di amministrazione e di controllo, le modalità di elezione, i rispettivi poteri e il contenuto del requisito di professionalità; i criteri e i limiti negli investimenti delle risorse gestite nell'interesse degli iscritti; le modalità di assegnazione, tramite procedure di evidenza pubblica, di lavori, servizi e forniture; la responsabilità amministrativa dei componenti degli organi di gestione; la disciplina dei casi di conflitto di interessi; le modalità di attivazione del procedimento amministrativo e di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. I regolamenti devono essere adottati nel rispetto di linee guida definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sugli Enti.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di vigilanza, disponendo in primo luogo l'istituzione, nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia e delle finanze, di apposite direzioni preposte alla vigilanza sugli enti. Inoltre, viene previsto un termine per la conclusione dei procedimenti inerenti l'approvazione dello statuto e dei regolamenti da parte delle autorità vigilanti (sessanta giorni dalla data di ricezione dei citati atti), nonché per le delibere in materia di contributi e prestazioni (trenta giorni dalla data di ricezione dei citati atti).

L'articolo 4 demanda ad un apposito decreto interministeriale l'individuazione dei parametri necessari per la valutazione di stabilità delle gestioni previdenziali, nonché le modalità di redazione dei bilanci pluriennali di mandato, al fine di promuovere una maggiore efficienza nella gestione dei profili di rischio e di rendimento degli investimenti.

L'articolo 5 estende agli enti previdenziali il regime tributario delle forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con applicazione di una tassazione sostitutiva dei rendimenti maturati con aliquota più bassa di quella

ordinaria, nonché l'imposizione sostitutiva delle prestazioni erogate. Inoltre, si prevede l'applicazione di un trattamento fiscale di miglior favore agli enti che stipulano fra loro accordi di tipo consortile, con lo scopo di perseguire maggiore efficienza gestionale attraverso l'utilizzo congiunto della medesima struttura o attività di servizio, inerenti uno o più funzioni.

L'articolo 6 istituisce in primo luogo un fondo di garanzia tra gli iscritti, al fine di assicurare stabilità finanziaria e certezza dei trattamenti previdenziali. Il fondo è finanziato direttamente dalle Casse, per far fronte ad interventi straordinari in caso di insolvenza o di non sufficiente copertura delle riserve necessarie al pagamento delle prestazioni. Il fondo di garanzia, avente personalità giuridica e con gestione autonoma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. I singoli enti hanno l'obbligo di riservare una quota delle risorse finanziarie gestite quale partecipazione al fondo di garanzia. Tali quote rimangono nella disponibilità dei singoli enti fino al momento dell'utilizzazione da parte del fondo di garanzia. L'entità delle quote da versare in rapporto all'ammontare delle risorse assistite dalla garanzia, nonché la determinazione dei criteri e dei limiti degli interventi del fondo di garanzia, sono rimesse ad un apposito decreto attuativo. L'organizzazione interna e il funzionamento del fondo di garanzia sono disciplinati da un apposito statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo Stato si configura come prestatore di ultima istanza secondo criteri, condizioni e modalità da definire con successivo decreto.

L'articolo 7 disciplina la possibilità per gli enti di accorparsi tra loro ed includere altre categorie professionali «similari» di nuova istituzione (comprese le professioni non regolamentate), nel caso in cui queste siano prive di una protezione previdenziale pensionistica.

L'articolo 8 reca disposizioni volte a garantire l'adeguatezza delle prestazioni erogate dalle Casse professionali. A tal fine, in primo luogo si prevede la possi-

bilità di adottare variazioni in aumento di carattere permanente delle aliquote contributive, attraverso il contestuale incremento dell'aliquota soggettiva (a carico del professionista e legata all'entità del suo reddito) e dell'aliquota integrativa (a carico della committenza, legata al volume d'affari annuale); inoltre, si consente l'utilizzo della percentuale di contributo integrativo eccedente la misura del 2 per cento per finalità previdenziali, tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di previdenza complementare, riconoscendo la possibilità di aderire alle forme pensionistiche istituite dagli enti anche ai professionisti non iscritti all'ente promotore e agli esercenti professioni non regolamentate.

L'articolo 10 prevede la facoltà per gli enti di istituire prestazioni di natura solidaristica in favore dei propri iscritti, comprese forme di integrazione del reddito per sospensione o per cessazione dell'attività professionale.

L'articolo 11 dispone la non applicabilità del massimale contributivo ai soggetti iscritti agli enti istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996.

L'articolo 12 riduce del 50 per cento il numero dei componenti degli organi di indirizzo generale degli enti.

L'articolo 13, che detta disposizioni finali, interviene, poi, sull'attività della Commissione di vigilanza degli enti previdenziali (COVIP). Al riguardo, fa tuttavia presente che l'articolo 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 ha soppresso la COVIP, trasferendo al nuovo Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (IVARP) tutte le funzioni e le competenze finora svolte dalla citata Commissione.

L'articolo 14 delega, infine, il Governo all'adozione, entro un anno, di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia.

Conclude, quindi, preannunciando la predisposizione di parere favorevole sul provvedimento in esame, nel quale trovi posto, quantomeno, un'osservazione riferita al contenuto dell'articolo 4, comma 5,

del testo in esame, con la quale, da un lato, si ribadisce l'importanza della norma che limita solo in casi eccezionali, e previa autorizzazione dei ministeri vigilanti, l'utilizzo dei patrimoni delle casse previdenziali in questione ai fini del perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio finanziario e, dall'altro, si indichi l'opportunità, allo scopo di non intaccare il valore del patrimonio, di circoscriverne l'utilizzazione non al valore del capitale, ma unicamente al valore del suo rendimento reale e non nominale.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

**Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.**

**Nuovo testo C. 4149 Comaroli e C. 4843 Moffa.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GIBIINO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla VI Commissione, per quanto di propria competenza, sul nuovo testo della proposta di legge C. 4149 – a cui è stata abbinata, nel corso dell'esame, la proposta C. 4843 – come risultante dall'esame degli emendamenti: il provvedimento si pone in linea con le azioni di contenimento della spesa della pubblica amministrazione intraprese dagli ultimi Governi, inserendosi in un preciso quadro normativo, rappresentato da talune importanti disposizioni di legge introdotte di recente, tra cui occorre evidenziare l'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010) e l'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Secondo tali disposizioni legislative, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di trasmettere una serie di comunicazioni

all'Agenzia del demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l'obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni; la violazione dei predetti obblighi di comunicazione, inoltre, è causa di responsabilità amministrativa.

Il provvedimento in esame, composto da quattro articoli, intende porre rimedio a talune criticità emerse in sede di applicazione delle richiamate norme legislative, introducendo – peraltro dando seguito alle conclusioni emerse da una indagine conoscitiva svolta dalla stessa VI Commissione sull'argomento – misure volte alla riduzione ed ottimizzazione degli spazi, anche mediante la definizione di *standard* tecnici per l'assegnazione degli spazi in uso alle amministrazioni statali, l'attribuzione alle singole amministrazione di una quota pari al 25 per cento dei risparmi conseguiti, la possibilità di disdire i contratti in essere, l'individuazione di un *facility manager* per ciascuna amministrazione, nonché l'estensione dei principi di risparmio agli enti locali e alle regioni.

In particolare, l'articolo 1 reca modifiche all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

Ricorda che tale norma ha introdotto l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di trasmettere una serie di comunicazioni all'Agenzia del demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l'obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni. Le amministrazioni dello Stato sono quindi tenute a comunicare all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio di ogni anno, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici da esse occupate che non risultano più necessarie.

In virtù delle novelle al citato comma 222, l'Agenzia del demanio e l'Agenzia del

territorio promuovono congiuntamente tutte le iniziative, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Associazione nazionale comuni italiani, per mettere a disposizione dei comuni, a titolo gratuito, strumenti di carattere tecnico e informatico, ai fini della predisposizione delle predette comunicazioni, nonché per finalità di razionalizzazione e ottimizzazione degli immobili di proprietà dei predetti enti. In tale ambito, la concessione del nulla osta da parte dell'Agenzia del demanio alla stipula di nuovi contratti di locazione, ovvero al rinnovo dei contratti in scadenza, viene subordinata all'effettiva comunicazione e trasmissione dei predetti dati, in mancanza dei quali, l'Agenzia del demanio procede comunque all'elaborazione del piano di razionalizzazione, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del territorio.

Alle amministrazioni dello Stato è attribuita una percentuale pari al 25 per cento della quota di risparmi realizzati, da utilizzare per interventi di manutenzione, ristrutturazione e di ottimizzazione degli spazi.

Viene quindi introdotto (nuovo comma 222-*bis*) un parametro di riferimento complessivo medio compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto, definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio, cui le amministrazioni possono derogare – previa comunicazione all'Agenzia del demanio – solo in presenza di specifiche, inderogabili esigenze funzionali o organizzative, ovvero qualora gli immobili utilizzati presentino caratteristiche strutturali, storiche o artistiche peculiari.

Con l'inserimento di un nuovo comma 222-*ter*, si attribuisce poi all'Agenzia del demanio il compito di verificare l'effettiva necessità dell'utilizzo, da parte delle singole amministrazioni, di immobili in locazione passiva, disponendo, in caso di verifica negativa, la disdetta dei relativi contratti di locazione in essere. L'Agenzia del demanio, d'intesa con l'amministrazione utilizzatrice, procede all'elaborazione di

piani di razionalizzazione degli spazi e adegua la distribuzione degli spazi stessi al predetto parametro, anche tenendo conto delle norme vigenti in materia di riduzione degli assetti organizzativi della PA. Ai sensi del nuovo comma 222-*quater*, le norme descritte costituiscono principi a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.

L'articolo 2, al fine di ridurre ed ottimizzare gli spazi in uso da parte delle amministrazioni regionali e locali, prevede che il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità proponga norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo di accelerare il processo di valorizzazione territoriale.

In materia di gestione e manutenzione degli immobili pubblici, l'articolo 3, mediante l'aggiunta di un nuovo comma 8-*bis* all'articolo 12 del decreto – legge 6 luglio 2011, n. 98, stabilisce che le pubbliche amministrazioni individuino al proprio interno uno o più soggetti responsabili della gestione e manutenzione degli immobili in uso da parte di ciascuna amministrazione (*facility manager*).

Ai sensi dell'articolo 4, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, al netto della previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), sono conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Prima di concludere, fa presente che l'articolo 3 del decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. *spending review 2*) reca disposizioni di modifica del richiamato comma 222 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 che presentano un contenuto analogo a quello recato da talune disposizioni del provvedimento in esame.

In conclusione, non rilevando profili critici in relazione alle competenze della VIII Commissione, considerato che il provvedimento mira a conseguire notevoli risparmi di gestione di risorse pubbliche attraverso la razionalizzazione degli spazi pubblici, destinata, nel tempo, a contri-

buire all'obiettivo strategico di minor consumo del territorio, e quindi, di tutela dell'ambiente, propone di esprimere un parere favorevole sul nuovo testo del progetto di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 17 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012.**

**Doc. LXXXVII-*bis*, n. 2.**

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.**

**COM(2011)777 def.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in esame, rinviato nella seduta del 12 luglio 2012.

Armando DIONISI (UdCpTP), *relatore*, raccomanda l'approvazione della proposta di parere favorevole, con osservazioni, presentata nella seduta del 12 luglio 2012.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di pa-

rere favorevole, con osservazioni, formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 14.50.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2011, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna.*

*Testo unificato C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci.*

## ALLEGATO 1

**Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.  
C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.**

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

*(Oggetto e finalità).*

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria della salute pubblica la presente legge istituisce e disciplina il Sistema nazionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente, di seguito denominato « Sistema nazionale », del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominato Ispra e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate « Agenzie ».

2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di salvaguardia e di promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge.

ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) Sistema nazionale: è l'insieme composto dall'Istituto superiore per la

protezione e la ricerca ambientale, già istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dalle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, già istituite in attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61 ed è inteso come rete che attua i livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (lepta), di cui al successivo articolo 7, nel rispetto della presente legge e delle leggi regionali vigenti in materia;

b) stato dell'ambiente: la qualità delle componenti delle matrici ambientali;

c) pressioni sull'ambiente: le cause specifiche dovute alle attività antropiche degli impatti sull'ambiente, quali le emissioni in aria, acqua e suolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso di risorse naturali;

d) impatti: effetti sull'ambiente e sulla salute pubblica determinati dall'alterazione delle qualità ambientali;

e) livello essenziale di prestazione: standard qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, di cui i lepta, di cui al successivo articolo 7, costituiscono l'applicazione in materia ambientale.

## ART. 3.

*(Funzioni del Sistema nazionale).*

1. Nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi avvalendosi di reti osservative e strumenti modellistici;

b) controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da fenomeni di origine antropica o naturale anche di carattere emergenziale e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo ed ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;

c) produzione delle informazioni e delle conoscenze sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti, sui rischi naturali ed ambientali e trasmissione sistematica ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle tematiche ambientali, nonché diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. Gli elementi conoscitivi in questione costituiscono riferimento ufficiale per le attività di competenza della pubblica amministrazione;

d) supporto tecnico-scientifico alle autorità competenti all'esercizio di funzioni amministrative previste dalla legislazione vigente in materia ambientale o da cui possano derivare conseguenze sull'ambiente, mediante la redazione di istruttorie tecniche ed elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misura, formulazione di

pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;

e) supporto tecnico alle amministrazioni ed agli enti competenti con particolare riferimento alla caratterizzazione dei determinanti ambientali degli effetti sanitari, anche ai fini di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502;

f) collaborazione con le amministrazioni competenti per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientali nonché di formazione e di aggiornamento del personale di enti e di organismi pubblici operanti in campo ambientale;

g) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi ed erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali competenti nell'ambito degli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;

h) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;

i) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione.

## ART. 4.

*(Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).*

1. Ispra è persona giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito Ministero dell'ambiente).

2. Ispra, fermi restando i compiti e le funzioni attribuiti dalla normativa vigente, adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge. Conseguentemente, verranno altresì revisionati e adeguati dal Ministero dell'ambiente i relativi regolamenti di funzionamento e organizzazione.

3. Ispra, in base alla propria legge istitutiva, svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità, sia a supporto del Ministero dell'ambiente, sia in via diretta, in materia di monitoraggio, valutazione, controllo, gestione dell'informazione ambientali e coordinamento del Sistema nazionale ai sensi della presente legge.

4. Ispra emana, anche con il concorso e come prodotti del Sistema nazionale, norme tecniche in materia di monitoraggio, valutazioni ambientali, controllo, gestione dell'informazione e coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'efficienza, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e degli altri soggetti tecnici operanti in materie ambientali.

5. Per il più efficace espletamento delle proprie attribuzioni, Ispra opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti e favorendo le più ampie sinergie.

6. In coerenza con la durata degli organi degli enti di ricerca, i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Scientifico, il Direttore Generale e il Presidente dell'ISPRA durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato.

#### ART. 5.

*(Funzioni di indirizzo e coordinamento di Ispra).*

1. Le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico di Ispra sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico,

le attività del Sistema nazionale e sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del sistema. Tali funzioni ricomprendono:

a) le procedure per la determinazione dei livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (lepta) che costituiscono parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle Agenzie al fine di garantire la omogenea attività del Sistema nazionale;

b) la definizione di procedure ufficiali, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, relative alle specifiche attività che Ispra è chiamata a svolgere a supporto e/o in collaborazione con le Agenzie, sul territorio di competenza delle Agenzie;

c) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di controllo, nonché la definizione di metodologie per le attività di raccolta, validazione e analisi dei dati ambientali e per la valutazione degli stessi;

d) la promozione ed il coordinamento della rete laboratoristica nazionale fiduciaria accreditata;

e) lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale, a completamento e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 10 dicembre 2010 n. 219 e dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155;

f) la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale;

g) le attività di coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente e con gli organismi europei ed internazionali competenti in materia ambientale con specifico riferimento all'attività di trasferimento dei dati ambientali.

## ART. 6.

*(Agenzie per la protezione dell'ambiente).*

1. Le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con apposite leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle Agenzie, nel rispetto dei lepta e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività di cui al successivo articolo 8.

3. Le Agenzie svolgono le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei lepta nei rispettivi territori di competenza.

4. Le Agenzie possono svolgere livelli di attività istituzionali obbligatorie superiori rispetto alla pianificazione periodica ed altresì attività istituzionali non obbligatorie, ai sensi del successivo articolo 7, espressamente previste da fonti normative nazionali o regionali, sulla base degli specifici finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 4, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei lepta.

5. Le Agenzie possono svolgere altresì attività aggiuntive, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche previsioni normative o accordi, applicando tariffari predefiniti a livello statale, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei lepta.

6. Le attività di cui al comma precedente devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo, in particolare sono vietate le attività rese in favore di soggetti privati che presuppongono prestazioni consulenziali su tematiche soggette a vigilanza da parte del Sistema nazionale.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano apportano alle leggi

istitutive delle rispettive Agenzie le necessarie modifiche per assicurare il rispetto della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

## ART. 7

*(Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali).*

1. I livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (lepta), rappresentano livelli essenziali di prestazioni ai sensi del titolo V della Costituzione e costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività, di cui all'articolo 3 della presente legge, che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai Livelli essenziali di tutela sanitaria.

2. Le norme che stabiliscono i lepta, oltre a dettare un generale obbligo di prestazione, fissano gli standard funzionali ed operativi, strutturali e qualitativi delle prestazioni, rinviando alla successiva approvazione del Catalogo dei servizi la definizione degli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari riferibili a costi standard per tipologia di prestazione.

3. I lepta sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, che si avvale di Ispra, di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome.

4. Con procedimento analogo a quello del comma precedente si procederà al periodico aggiornamento dei lepta, sulla base delle procedure di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a).

5. Il Sistema nazionale è tenuto a prevedere nella pianificazione delle proprie attività lo svolgimento dei lepta, che individuano le attività istituzionali obbligatorie del Sistema medesimo.

## ART. 8.

*(Programmazione delle attività).*

1. Ispra, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale, di cui all'articolo 11, predispone il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare l'attuazione dei lepta sull'intero territorio nazionale.

2. Il programma triennale, approvato con decreto del Ministero dell'ambiente, dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività redatti dalle singole Agenzie.

3. Il presidente di Ispra, acquisito il parere del Consiglio del Sistema nazionale, di cui al successivo articolo 11, entro il secondo trimestre di ciascun anno, trasmette al Presidente del consiglio dei ministri, alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.

## ART. 9.

*(Sistema informativo nazionale ambientale).*

1. Ispra provvede alla realizzazione e alla gestione del sistema informativo nazionale ambientale (SINA) in una logica di rete distribuita, i cui poli territoriali sono costituiti dai punti focali regionali (PFR).

2. I PFR, cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA), sono attribuiti alle Agenzie territorialmente competenti.

3. SINA e PFR costituiscono la rete informativa nazionale ambientale SINANET.

4. Nella gestione integrata del sistema informativo Ispra, in raccordo con le Agenzie, pone in essere collaborazioni con le amministrazioni statali, con le Regioni e

con le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative poste in essere da tali soggetti nella raccolta e nell'organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e la rete SINANET.

5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva a livello nazionale, che comunque raccolgono dati nel settore ambientale, devono trasmettere tali dati alla rete SINANET secondo le modalità definite in un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 10.

*(Rete laboratoristica nazionale).*

1. Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete laboratoristica nazionale accreditata per armonizzare i sistemi di conoscenza, monitoraggio e controllo delle matrici ambientali, anche al fine di assicurare economie nelle attività laboratoristiche che presentino natura di elevata complessità e specializzazione.

2. I laboratori che appartengono alla rete laboratoristica nazionale sono tenuti ad applicare i metodi elaborati ed approvati dal Sistema nazionale, come metodi ufficiali di riferimento.

## ART. 11.

*(Consiglio del Sistema nazionale).*

1. Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale è istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente di Ispra e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie, dal direttore generale di Ispra.

2. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere obbligatorio su tutti gli atti di indirizzo e/o di coordinamento per il governo del Sistema medesimo, tra i quali il programma di cui al precedente articolo 8, comma 1.

3. Il consiglio del Sistema nazionale segnala al Ministero dell'ambiente e alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato-Regioni e Province autonome l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

4. Il consiglio del Sistema nazionale esprime al Ministero dell'ambiente il proprio parere sugli atti e sui provvedimenti d'interesse generale per il governo del Sistema nazionale.

5. Il consiglio del Sistema nazionale si dota di un regolamento di funzionamento.

#### ART. 12.

*(Disposizioni sul personale ispettivo).*

1. Ispra, con il contributo delle Agenzie, elabora una proposta di regolamento che stabilisce le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale e comunitaria, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive.

2. Tale regolamento viene emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato-Regioni e le province autonome entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In esecuzione del regolamento di cui al precedente comma 1, il presidente di Ispra e i legali rappresentanti delle Agenzie individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi.

4. Tale personale può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni

e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse e alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.

5. Il presidente di Ispra e i legali rappresentanti delle Agenzie possono individuare e nominare, tra il citato personale, quanti nell'esercizio delle loro funzioni operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

#### ART. 13.

*(Modalità di finanziamento).*

1. Il finanziamento delle funzioni di Ispra previste dalla presente legge è garantito con un contributo dello Stato quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività dell'Istituto, ad integrazione del fondo ordinario previsto per lo svolgimento delle altre attività istituzionali.

2. Le Agenzie, in considerazione del preminente concorso alle funzioni di tutela e prevenzione della salute pubblica che la loro attività persegue, sono finanziate mediante una quota del fondo sanitario regionale.

3. Le Regioni annualmente dispongono la destinazione di una quota, non inferiore all'1 per cento, del proprio fondo sanitario alle Agenzie, determinando l'importo di tale finanziamento in relazione ai lepta da garantire nell'anno di riferimento.

4. Le attività istituzionali non obbligatorie rispetto ai Lepta sono oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente in favore di Ispra e da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in favore delle rispettive Agenzie.

5. In attuazione del principio di derivazione comunitaria « chi inquina paga » le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi agli impianti IPPC, agli impianti ed opere soggette a valutazione di impatto ambientale, agli impianti a rischio di incidente rilevante nonché alle convalide delle indagini analitiche pro-

dotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffari nazionali approvati dal Ministero dell'ambiente.

6. Nelle more dell'approvazione dei tariffari nazionali continueranno ad applicarsi i tariffari delle Agenzie, approvati dalle rispettive Regioni.

ART. 14.

*(Disposizioni transitorie).*

1. Restano attribuite, se più favorevoli, ad Ispra e alle Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

le risorse economiche e le strutture tecniche di cui dispongono alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono fatte salve, sino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui sopra, le vigenti disposizioni regionali/delle Province autonome.

ART. 15.

*(Abrogazioni di norme).*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge si intende abrogata la legge 21 gennaio 1994 n. 61, esclusivamente per le parti non coerenti e/o in conflitto con la presente legge.

## ALLEGATO 2

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2).****Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 (COM(2011)777 def.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione Ambiente,

esaminati la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea del 2012 e il Programma di lavoro della Commissione europea per il medesimo anno;

rilevato che:

*a)* merita pieno apprezzamento l'impegno profuso dalle istituzioni europee per affrontare in una logica organica le diverse problematiche connesse alle esigenze della salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente che implica l'adozione di politiche coerenti in tema di innovazione, di riconversione dei sistemi produttivi, specialmente quelli industriali, di ridefinizione delle misure di sostegno in campo agricolo, di politiche di trasporti e della mobilità, di interventi per l'uso efficiente delle risorse e per la gestione dei rifiuti;

*b)* la coerenza e l'attenzione manifestati ha consentito all'Unione europea di collocarsi, anche nelle sedi negoziali internazionali, in una posizione di avanguardia, in particolare nel perseguimento dell'obiettivo della lotta ai cambiamenti climatici;

*c)* nel perseguimento dell'obiettivo della lotta ai cambiamenti climatici, non deve prescindere mai da una seria valutazione della sostenibilità della stessa, dal punto di vista economico-finanziario e con riferimento all'impatto sui sistemi produttivi,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* prosegua il Governo, con decisione, l'azione tesa a rafforzare le politiche dell'Unione europea a sostegno della crescita, a partire dall'introduzione dei cosiddetti *project bond* per il finanziamento delle grandi infrastrutture europee;

*b)* mantenga il Governo l'impegno preannunciato a favore delle misure di promozione della cosiddetta *green economy*, riconoscendo sul piano politico il suo grande potenziale di crescita e di sviluppo, e sostenendo coerentemente in sede europea le iniziative normative legate al riconoscimento dell'eco-innovazione come strumento essenziale del futuro delle politiche europee, con particolare riferimento all'uso efficiente delle risorse, all'innovazione e alla riconversione dei sistemi produttivi, al potenziamento dell'intermodalità fra i diversi sistemi di trasporto – con particolare attenzione allo sviluppo della mobilità eco-sostenibile e al rafforzamento del trasporto ferroviario e marittimo –, nonché all'elaborazione di una fiscalità ecologica volta, prioritariamente, al rafforzamento degli incentivi già a disposizione dei cittadini e delle imprese, a partire dalle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, e alla predisposizione di un pacchetto organico di agevolazioni per le imprese che

applicheranno nuove forme di innovazione «verde», con particolare attenzione alla messa a disposizione di più adeguati strumenti e servizi a sostegno delle PMI;

c) sostenga il Governo gli esiti delle Conferenze di Durban e di Copenaghen, nel quadro di una rinnovata volontà di proseguire nell'attuazione del Protocollo di Kyoto dopo il 2012 e di addivenire ad un quadro giuridicamente vincolante che riguardi, in ambito internazionale, tutti i principali Paesi emettitori di CO<sub>2</sub>;

d) sostenga il Governo tutte le iniziative utili al reperimento delle risorse indispensabili per il rafforzamento delle politiche ambientali, a partire da quelle necessarie per la realizzazione degli indispensabili interventi di bonifica dei siti inquinati e di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico e dal rischio sismico;

e) operi il Governo affinché abbiano successo, anche al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi fissati in sede europea con l'approvazione del cosiddetto pacchetto «20-20-20», tutte le iniziative finalizzate al sostegno della filiera industriale legata alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché alla promozione di programmi edilizi che incentivano l'utilizzo di materiali di costruzione ecologici con ridotto impatto ambientale (c.d. bioedilizia) e al rafforzamento e ampliamento degli strumenti a sostegno degli interventi per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente;

f) operi il Governo affinché la preannunciata intenzione di chiedere, in ragione delle singole realtà nazionali, l'introduzione di elementi di flessibilità nella proposta di direttiva in materia di efficienza energetica annunciata dalla Commissione europea per l'anno in corso, non pregiudichi il conseguimento del giusto obiettivo di fissare un'ambiziosa «tabella di mar-

cia» per la progressiva riconversione del patrimonio edilizio pubblico ai nuovi *standard* di efficienza energetica;

g) sostenga, infine, il Governo con coerenza l'impegno annunciato dalla Commissione europea di una revisione della normativa vigente in materia di sicurezza *off shore*, con l'obiettivo di un più alto livello di sicurezza nelle attività di prospezione, esplorazione e produzione di olio e gas *off shore*;

h) confermi il Governo l'impegno a concorrere in termini attivi alla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, tenendo nella massima considerazione gli indirizzi definiti o in corso di definizione in ambito parlamentare (lo scorso anno in sede di esame del Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici e quest'anno in sede di esame – tuttora in corso presso la VIII Commissione – delle tre proposte di direttive europee che modificano la disciplina nel settore degli appalti pubblici ed introducono una nuova disciplina nel settore delle procedure di aggiudicazione delle concessioni), allo scopo di assicurare l'uso efficiente delle risorse a disposizione e di promuovere la trasparenza e la concorrenza dei mercati, tenendo presente le esigenze delle piccole medie imprese, e perseguendo gli obiettivi essenziali di semplificazione e certezza del quadro normativo di riferimento, nonché di promozione, anche attraverso gli appalti pubblici, degli obiettivi di tutela ambientale;

i) assicuri il Governo un impegno convinto per l'annunciata intenzione della Commissione europea di promuovere iniziative dirette a costruire una nuova politica europea delle acque, ivi compresa l'assunzione di coerenti iniziative normative per la revisione e la modernizzazione delle direttive comunitarie in materia di tutela e di corretta gestione delle risorse idriche.